



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO NELL'AMBITO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – ART. 113 D.LGS. N. 50 DEL 18/4/2016 E S.M.I. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

Art. 1 – OGGETTO E SCOPO.....	2
Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
Art. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
Art. 4 – RESPONSABILITA'.....	2
Art. 5 – DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	2
Art. 6 – COSTITUZIONE DEL FONDO	2
6.1 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL FONDO EX ART. 113 ED ACCANTONAMENTO.....	2
6.2 – UTILIZZO DEL FONDO PER PREMIALITÀ COLLETTIVA	3
Art. 7 – PRESUPPOSTI NECESSARI PER L'APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE.....	3
Art. 8 – CRITERI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO.....	4
Art. 9 – SERVIZI E FORNITURE	4
Art. 10 – LAVORI	9
Art. 11 – RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO.....	11
Art. 12 – RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE .	13
Art. 13 – DESTINAZIONE DI EVENTUALI RISPARMI ED ECONOMIE	13
Art. 14 – ALLOCAZIONE DEGLI INCENTIVI NEL BILANCIO AZIENDALE	14
Art. 15 – VALIDITA'.....	14

<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione (firma e data)</i>		<i>Rev.</i>	<i>Descrizione modifica</i>
FA	DG EB RQ FA	RUO FA	16/2/2023	0	Prima emissione





Art. 1 – OGGETTO E SCOPO

Il presente Regolamento contiene disposizioni in merito alla determinazione e alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno della fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito Fondazione) in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, ed in particolare dell'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito "Codice").

Il Regolamento è stato emesso conformemente alle linee guida regionali di cui al Suballegato n. 1 – Regole di Sistema per l'anno 2020 della Regione Lombardia (DGR 2672 del 16/12/2019).

L'attribuzione degli incentivi è finalizzata ad implementare e migliorare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, valorizzando le professionalità interne all'Amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure per la realizzazione di opere o lavori e per l'acquisizione di beni e servizi avviate successivamente alla data del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Codice a condizione che la Stazione Appaltante abbia già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016.

Art. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 e s.m.i.
- D.G.R. Regione Lombardia n. XI/2672 del 16/12/2019 (Regole di Sistema 2020)

Art. 4 – RESPONSABILITA'

La responsabilità del presente regolamento è in capo alla Direzione Amministrativa

Art. 5 – DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i – "Codice"

Art. 6 – COSTITUZIONE DEL FONDO

6.1 – Determinazione della misura del fondo ex art. 113 ed accantonamento

L'importo del fondo è costituito da una somma non superiore al **2%** dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, o di negoziazione, al netto dell'iva, di ciascun lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, indipendentemente dalla forma di negoziazione adottata, ivi compresi gli appalti di manutenzione ordinaria, a condizione che, all'aggiudicazione sia seguita la relativa contrattualizzazione nelle forme di legge.

Il fondo, come sopra costituito, è destinato:

- a) per un ammontare pari all'**80%**, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività previste dall'art. 113, c. 2 del Codice e a riguardo interessa direttamente le Strutture Complesse:





- Ingegneria Clinica
- Gestione Tecnico Patrimoniale
- Approvvigionamenti ed Economato
- Sistemi Informativi
- Direzione Medica di Presidio – Coordinamento Dipartimenti Clinici
- Farmacia
- Direzione Aziendale Professioni Sanitarie

con la possibilità di coinvolgere personale di altre Strutture che avrà attivamente collaborato nell'esecuzione delle funzioni di cui al presente Regolamento.

b) per un ammontare pari al **20%**, per:

1. acquisto da parte di Fondazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
2. implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

(Nel caso di finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata (es. art.20 L.67/1988) il suddetto fondo del 20% non può essere accantonato).

6.2 – Utilizzo del fondo per premialità collettiva

Ai sensi dell'art. 103 comma 5 lett. d del CCNL del personale del Comparto Sanità 2/11/2022 relativo al fondo premialità e condizioni di lavoro, il medesimo fondo può essere incrementato annualmente con le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 113 D. lgs n. 50/2016.

L'eventuale applicazione di tale previsione sarà oggetto di opportuno confronto con le OO.SS sulla base degli effetti che l'applicazione del presente regolamento avrà sullo specifico fondo ex art. 113.

Art. 7 – PRESUPPOSTI NECESSARI PER L'APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Sono presupposti necessari per l'applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche:

- le attività incentivabili devono essere riferibili a contratti affidati mediante procedura di gara, seppure in forma semplificata. Presupposto necessario, dunque, per la maturazione del diritto alla percezione dell'incentivo, è lo svolgimento di una gara o, comunque, di una procedura comparativa;
- gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del Codice sono destinabili esclusivamente in relazione a contratti di appalto e non anche ai contratti di concessione, come espresso nella deliberazione n. 15/2019 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie;
- gli incentivi di cui alla norma in parola sono comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'amministrazione;

Sono esclusi dall'applicazione dell'incentivo:

- in linea con il dettato della legge, e con l'orientamento della giurisprudenza contabile, sono escluse ai fini dell'accantonamento del fondo le procedure senza confronto competitivo e procedure negoziate





senza previa pubblicazione di bando, quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore, e le proroghe contrattuali;

- gli acquisti, ancorché effettuati con procedura comparativa, per importi fino a 40.000 euro, anche con la finalità di evitare il ricorso indiscriminato al frazionamento di forniture/servizi;
- gli acquisti effettuati in assenza di una procedura comparativa;
- gli acquisti effettuati in proroga di contratti scaduti;
- gli acquisti di beni o servizi per i quali non sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.

Al fine di evitare l'eventuale "duplicazione" delle voci incentivanti, nell'ottica di raggiungere il giusto contemperamento tra il ricorso allo straordinario, quale strumento di ordine generale di compensazione del maggior impegno richiesto al dipendente per il raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi e qualità dell'attività istituzionale e l'incentivo per funzioni tecniche, le ore eccedenti dovranno essere rilevate e motivate e non potranno essere remunerate a titolo di ore straordinarie se già comprese nel pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche.

Sarà cura del Direttore della Struttura vigilare su tale prescrizione.

Art. 8 – CRITERI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO

I criteri per la costituzione del fondo relativo a lavori, servizi e forniture tengono conto dei seguenti elementi:

- il valore dell'appalto dei lavori /della fornitura/del servizio; la quota incentivante è graduata affinché la stessa risulti inversamente proporzionale al valore dell'appalto.
- la complessità della procedura;
- le fasi della procedura.

Le risorse da destinare al Fondo sono determinate, in relazione a ciascun appalto, in esito all'applicazione del combinato disposto dei parametri di cui alle successive Tabelle nn.1, 2 , 3 e 4 per servizi e forniture, e nn. 5,6 e 7 per lavori; la percentuale effettiva è stabilita in base alla complessità e modulata alle classi di importo.

Art. 9 – SERVIZI E FORNITURE

La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base d'asta della correlata procedura comparativa di affidamento, secondo le seguenti tabelle, le % della tabella sono al lordo della quota pari al 20% destinata all'acquisto da parte degli enti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici:

Tabella 1: Fasce d'importo dei Servizi o delle Forniture

Classi di importo degli appalti di servizi e forniture	% da applicare
Appalti di importo non superiore a euro 500.000	1,00%
Appalti di importo compreso tra i 500.000 ed euro 1.500.000	
– per la parte fino a euro 500.000	1,00%





– per la parte eccedente, da 500.000 fino a 1.500.000	0,80%
Appalti di importo compreso tra euro 1.500.001 ed euro 5.000.000	
– per la parte fino a euro 500.000	1,00%
– per la parte compresa tra euro 500.000 ed euro 1.500.000	0,80%
– per la parte eccedente i 1.500.000 euro	0,60%
Appalti di importo superiore a euro 5.000.000	
– per la parte fino a euro 500.000	1,00%
– per la parte compresa tra euro 500.001 ed euro 1.500.000	0,80%
– per la parte compresa tra euro 1.500.001 ed euro 5.000.000	0,60%
– per la parte compresa tra euro 5.000.001 ed euro 20.000.000	0,40%
– per la parte eccedente euro 20.000.000	0,00%

Nb: per le categorie Farmaci e Vaccini (DPCM 11/7/2018) le percentuali di cui sopra vengono ridotte del 50%.

Tabella 2: Grado di complessità delle procedure

Tipologia di procedura di gara	Percentuale da applicare
Gare ARIA/Consip/Centrali di committenza	100%
Gare aggregate	70%
Gare autonome	50%

Tabella 3: Fase della procedura di gara

Fase della procedura di gara	Percentuale da applicare
Fase 1: fase programmazione	10%
Fase 2: fase affidamento	35%
Fase 3: fase esecuzione	55%





Tabella 4: Destinazione del fondo per SERVIZI e FORNITURE

Fasi della procedura	Percentuale erogabile	Funzione/attività rientranti in ogni fase			Ripartizione del valore determinato per singola fase erogabile al personale in % sul valore della fase
F1	10%	PROGRAMMAZIONE e PIANIFICAZIONE UFFICIO DEL R.U.P.	<ul style="list-style-type: none"> Redazione Programma Biennale delle gare servizi e forniture Analisi dei fabbisogni con relativi atti 	Soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti e loro collaboratori	100 % (di cui un max del 20% per i collaboratori)
F2	35%	FASE DI GARA UFFICIO DEL R.U.P.	<ul style="list-style-type: none"> Attività di predisposizione e verifica capitolati Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di seggio e segreteria della Commissione di gara Utilizzo piattaforme di E-Procurement Aggiudicazione, atti e pubblicazioni conseguenti 	Responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori	30 % (di cui un max del 20% per i collaboratori)
				Soggetti che effettuano non la valutazione preventiva dei progetti (capitolato tecnico) e loro collaboratori	25 % (di cui un max del 20% per i collaboratori)
				Soggetti che effettuano la predisposizione e controllo procedure di gara	45 % (di cui un max del 20% per i collaboratori)
F3	55%	FASE ESECUTIVA UFFICIO DEL R.U.P./DEC	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizioni contratti e atti conseguenti (ex art. 106 codice appalti) Predisposizione materiale per adesioni successive di altre aziende alle gare dell'Azienda Stati di Avanzamento e liquidazioni Pubblicazioni ed adempimenti vari Cauzioni Verifica documentale requisiti Osservatori e Flussi Operazioni di Spending Monitoraggio esecuzione contratto etc. Benchmarking Soluzione controversie e 	Responsabile del Procedimento (RUP) e suoi collaboratori	40 % (di cui un max del 20% per i collaboratori)
				Soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione del contratto (DEC) e loro collaboratori	60 % (di cui un max del 20% per i collaboratori)





			<p>gestione contenzioso e contraddittori</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gestione carichi e Conti deposito · Direzione Esecuzione Contratti · Verifica conformità · Relazione conclusiva · Tenuta quadro economico e pagamenti · Segnalazione necessità di modifiche contrattuali o sui volumi 		
--	--	--	---	--	--

In ogni funzione sono sempre comprese le seguenti attività: attività di reportistica verso soggetti esterni (ad esempio ANAC, Ministero della Salute, MEF, Regione Lombardia, Corte dei Conti, Osservatori di vario tipo etc.) e verso soggetti interni all'Azienda (ad esempio Controllo di gestione, Bilancio, Collegio dei Sindaci, RPC, Audit, Sistema di Qualità, etc.) oltre ad ogni attività necessaria in fase eventuale di pre-contenzioso e contenzioso, resa dal RUP o da suoi ausiliari e collaboratori.

Criteria per la costituzione del fondo relativi a servizi e forniture:

Il fondo fa carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa e nei bilanci di Fondazione, e va imputato a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.

La procedura si intende definita in 3 distinte fasi:

- fase 1: fase programmazione
- fase 2: fase affidamento
- fase 3: fase esecuzione

Per la definizione degli importi da registrare in bilancio, relativamente a quanto previsto dall'art. 113 del Codice, si procede individuando tre differenti tipologie di acquisto:

- Procedura comparativa effettuata autonomamente dall'Ente.
- Procedura comparativa effettuata in forma aggregata attraverso le unioni formali d'acquisto/consorzi;
- Procedura comparativa effettuata da centrale di committenza (es.: ARIA, CONSIP o altra centrale di committenza);

Si rendono di seguito disposizioni inerenti agli appalti di forniture e servizi:

a) procedure autonome:

L'accantonamento nel fondo deve essere quantificato sulla base dell'importo a base d'asta dell'appalto, quantificato al momento della pubblicazione o della trasmissione del relativo bando, avviso o lettera d'invito a presentare offerta.

L'importo a base d'asta si intende riferito al solo fabbisogno della Fondazione, senza tener conto di eventuali estensioni per successive adesioni alla procedura di altre aziende dell'unione formale d'acquisto ovvero di altre aziende di Regione Lombardia.





b) procedure aggregate a livello di unioni formali d'acquisto/consorzi:

Si distinguono i casi in cui la Fondazione assume il ruolo di stazione appaltante capofila dell'affidamento e assume il ruolo di azienda aggregata:

1. Fondazione assume il ruolo di stazione appaltante capofila dell'affidamento. Viene effettuato l'accantonamento nel fondo:

- per quanto attiene alla fase n. 2, di affidamento dell'appalto, sulla base dell'importo complessivo a base d'asta, determinato al momento della pubblicazione o trasmissione del bando, avviso, o lettera d'invito a presentare offerta;
- per quanto attiene alle fasi nn. 1 e 3, di programmazione e di esecuzione dell'appalto, sulla base dell'importo del fabbisogno aziendale.

Per importo complessivo a base d'asta si intende la sommatoria dei fabbisogni delle aziende aderenti alla procedura di affidamento, senza tener conto di eventuali estensioni per adesioni successive di altre aziende dell'unione formale d'acquisto ovvero di altre aziende di Regione Lombardia.

2. Fondazione assume il ruolo di azienda aggregata alla procedura di affidamento. L'accantonamento nel fondo viene quantificato in base all'importo del fabbisogno aziendale, indicato nell'atto di delega e per le sole fasi nn. 1 e 3, di programmazione e di esecuzione dell'appalto, essendo la fase n. 2, di affidamento dell'appalto, gestita da altro ente in qualità di stazione appaltante capofila.

Nel caso di procedure di acquisto aggregate, Fondazione valorizza a bilancio solo gli accantonamenti riferiti a fasi del procedimento direttamente gestite dai propri uffici.

3. Procedure effettuate da soggetto aggregatore o centrale unica di committenza (ARIA S.p.A. o Consip S.p.A.):

L'accantonamento nel fondo viene determinato al momento dell'adesione della Fondazione alla procedura d'appalto, sulla base dell'importo a base d'asta indicato nella convenzione sottoscritta con il soggetto aggregatore o la centrale unica di committenza.

Le quote dovranno essere valorizzate esclusivamente in riferimento alla fase 1: fase programmazione e alla fase 3: fase esecuzione.

Per importo di adesione alla convenzione centralizzata non devono essere applicati gli scaglioni e le percentuali a frazionamenti di adesione a gare ARIA/CONSIP, ma al valore complessivo di adesione alla singola convenzione, anche se effettuata in momenti successivi, nei periodi di validità della stessa.

Per quanto riguarda le merceologie di esclusiva competenza dei soggetti aggregatori (si veda decreto DPCM 11 luglio 2018) e le eventuali procedure ponte, di collegamento con l'attivazione delle convenzioni centralizzate, poiché si invita a prevedere l'applicazione di percentuali ridotte rispetto a quelle indicate in tabella 1, si prevede una riduzione del 50% per le categorie Farmaci e vaccini.

Quando Fondazione si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5 del Codice, può destinarle una percentuale, non oltre quella massima prescritta dalla vigente normativa nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza.





Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Regione/Fondazione e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di determinazione della percentuale eventualmente da destinare.

Per la definizione del contributo verso ARIA, CONSIP, o altre centrali di committenza, è necessario attenersi alle indicazioni regionali, non trattandosi di obbligo.

Art. 10 – LAVORI

La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base d'asta della correlata procedura comparativa di affidamento, secondo le seguenti tabelle, le % della tabella sono al lordo della quota pari al 20% destinata all'acquisto da parte degli enti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici:

Tabella 5: Fasce d'importo dei Lavori

<i>Classi di importo degli appalti di lavori</i>	<i>Percentuale da applicare</i>
Appalti di importo tra 40.000 euro e 5.000.000 di euro	2,00%
Appalti di importo tra i 5.000.000 e i 20.000.000 di euro per la parte eccedente	1,50%
Appalti di importo sopra i 20.000.000 per la parte eccedente	1,00%

Tabella 6: Fase della procedura di gara

<i>Fase della procedura di gara</i>	<i>Percentuale da applicare</i>
Fase 1: fase programmazione	5%
Fase 2: fase affidamento	25%
Fase 3: fase esecuzione	70%

Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti fra i diversi ruoli del personale interessato sulla base delle seguenti percentuali:

Tabella 7: Destinazione del fondo per LAVORI

Fasi della procedura	Percentuale erogabile	Funzione/attività rientranti in ogni fase	Ripartizione del valore determinato per singola fase erogabile al personale in % sul valore della fase





F1	5%	PROGRAMMAZIONE e PIANIFICAZIONE UFFICIO DEL R.U.P.	<ul style="list-style-type: none"> Redazione programma Triennale Lavori Pubblici Acquisizione C.U.P. Richiesta e monitoraggio contributi Regionali 	Soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti e loro collaboratori	100 % (di cui un max del 20% per i collaboratori)
F2	25%	FASE DI GARA UFFICIO DEL R.U.P.	<ul style="list-style-type: none"> Attività di verifica progetto Validazione del progetto Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di seggio e segreteria della Commissione di gara Utilizzo piattaforme di E-Procurement, Aggiudicazione, atti e pubblicazioni conseguenti 	Responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori	30 % (di cui un max del 20% per i collaboratori)
				Soggetti che effettuano la valutazione preventiva dei progetti (capitolato tecnico) e loro collaboratori	25 % (di cui un max del 20% per i collaboratori)
				Soggetti che effettuano la predisposizione, espletamento e controllo procedure di gara	45 % (di cui un max del 20% per i collaboratori)
F3	70%	FASE ESECUTIVA UFFICIO DEL R.U.P./DL	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizioni contratti e atti conseguenti, Pubblicazioni ed adempimenti vari (Notifica preliminare, C.I.A., C.I.L.A. etc.), Osservatori e Flussi, Monitoraggio esecuzione dei lavori, Coordinamento sicurezza fase esecutiva Approvazione contabilità di cantiere, emissione Certificati di pagamento e liquidazioni, Autorizzazione subappalti, Approvazione eventuali varianti in corso d'opera, 	Responsabile del Procedimento (RUP) e suoi collaboratori	40 % (di cui un max del 20% per i collaboratori)
				Soggetti incaricati della direzione lavori (DL) e loro collaboratori	50 % (di cui un max del 20% per i collaboratori)





			<ul style="list-style-type: none"> · Soluzione controversie e gestione contenzioso: · contraddittori, contestazioni, applicazione di penali; · Approvazione Stato Finale dei lavori e regolare · esecuzione (Collaudi, emissione C.E.L.) · Direzione Lavori (contabilità di cantiere, S.A.L., ordini di servizio), · Certificato di Regolare Esecuzione, · Tenuta quadro economico e pagamenti, · Segnalazione di contestazioni, · Segnalazione necessità di modifiche contrattuali 	<p>Soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo o della stesura certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali e collaboratori</p>	<p>10 % (di cui un max del 20% per i collaboratori)</p>
--	--	--	--	---	---

Le attività svolte dalle Commissioni Giudicatrici di gara sono escluse dall'incentivo per le funzioni tecniche, come da parere delle Commissioni Regionali della Corte dei Conti.

Criteria per la costituzione del fondo relativi a Lavori

Il fondo incentivante per funzioni tecniche è appostato sul quadro economico dell'intervento cui si riferisce. Eventuali varianti in corso d'opera, in aumento o diminuzione, ovvero interventi supplementari, approvati da Fondazione comportano la rimodulazione dell'ammontare complessivo del fondo;

Nell'ipotesi in cui l'intervento sia da qualificare come fornitura con posa in opera, caratterizzato da assemblaggio/completamento del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita alla prestazione economicamente prevalente.

Art. 11 – RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Il fondo viene suddiviso in relazione alle fasi succitate, tenuto conto dei seguenti criteri:

- Inquadramento, competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazioni alle mansioni della categoria in cui sono inquadrati;
- complessità delle opere.

Per ogni appalto di lavori, servizi e forniture che dà luogo all'accantonamento nel fondo, negli atti adottati della Fondazione saranno indicati i nominativi del Responsabile del Procedimento dell'appalto.





Al termine di ciascuna sottofase di ogni singolo intervento, il Responsabile Unico del Procedimento, esplicita nella sua relazione i dipendenti, appartenenti eventualmente anche a diversa unità operativa, che hanno espletato il complesso delle attività che hanno caratterizzato il processo di acquisizione/realizzazione dell'intervento, tenendo conto del lavoro effettivamente svolto.

Qualora, per la particolare natura del progetto, si è reso necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno determina la corrispondente esclusione dal compenso del personale interno. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Fondazione incrementano la quota di fondo di cui l'art. 6 lett. b).

La liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 6, comma 2, lett. "a" è disposta con provvedimento del Responsabile dell'unità operativa competente alla gestione dell'appalto previo accertamento sulla base della relazione predisposta in tal senso dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il DEC.

Essa può intervenire al termine delle singole sottofasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dell'appalto e, in ogni caso, almeno annualmente.

Ai fini della liquidazione dell'incentivo, si tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti ovvero dei motivati ritardi per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- degli aspetti relazionali.

Le prestazioni s'intendono rese e liquidabili:

- a compimento di ogni singola sottofase;
- al termine della fase istruttoria della gara;
- all'emissione delle verifiche periodiche e degli stati di avanzamento dei lavori;
- a conclusione dell'appalto;

Non si procede alla liquidazione dell'incentivo nel caso:

- la Fondazione decada dai finanziamenti da impiegare nell'appalto;
- il dipendente beneficiario dell'incentivo, nell'esercizio delle funzioni tecniche assegnategli, abbia operato con grave negligenza o abbia compiuto violazioni degli obblighi di legge. In quest'ultimo caso il dirigente dell'unità organizzativa competente alla gestione dell'appalto effettua la preventiva contestazione delle inadempienze e garantisce il contraddittorio a beneficio del dipendente interessato.

In caso di attività svolte dal personale di altre pubbliche amministrazioni, spetta a quest'ultimo l'incentivo nelle forme previste dal presente regolamento.

Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, non possono superare il limite del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo; l'eventuale l'eccedenza viene destinata al fondo di cui all'art. 6, comma 2, lett. "b".

L'importo annuale del fondo, imputabile al Bilancio di Esercizio, è soggetto al tetto insuperabile stabilito da Regione Lombardia, in ragione dei presupposti di equilibrio del sistema complessivo.





Art. 12 – RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

L'incentivo viene ridotto al dipendente che, nello svolgimento di funzioni tecniche relative ad un appalto, abbia cagionato con dolo o colpa incrementi dei tempi o dei costi dell'appalto non conformi alle norme del Codice. La riduzione viene disposta dal Responsabile dell'unità operativa competente alla gestione dell'appalto, sentito il responsabile unico del procedimento, previa contestazione e garanzia del contraddittorio a favore del dipendente interessato.

La riduzione dell'incentivo per ritardi viene disposta secondo le percentuali in tabella 8. Si applicano le percentuali in tabella 9 qualora, in fase di realizzazione del lavoro, servizio o fornitura vengano ad incrementarsi i costi previsti nel quadro economico del progetto in appalto, depurato del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario, e il loro aumento non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1 del Codice.

Tabella 8: Riduzioni incentivo per ritardi cagionati dal dipendente

Ritardo	Riduzione incentivo
Tra il 10 e il 20% del tempo contrattuale	10%
Tra il 21% e il 40% del tempo contrattuale	30%
Oltre il 40% del tempo contrattuale	40%

Tabella 9: Riduzioni incentivo per incremento di costi

Incremento costi	Riduzione incentivo
Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
Oltre il 40%	60%

Art. 13 – DESTINAZIONE DI EVENTUALI RISPARMI ED ECONOMIE

Salve le prerogative proprie dell'acquisizione di lavori, per i quali resta ferma la possibilità di rimodulazione del quadro economico nei termini di legge, si indicano le fattispecie di risparmio o economie rilevate dal Responsabile dell'unità operativa competente alla gestione dell'appalto nella fase di accertamento delle singole quote da liquidare, che vanno imputate in incremento alla parte di fondo, pari al 20%, di cui all'art. 6, lett. "b" destinata all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione:

- quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero quote corrispondenti a riduzioni nel calcolo del fondo dovute a: a) incrementi nei tempi o nei costi o b) non corretta esecuzione da parte del personale coinvolto;
- quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice riconducibili a figure professionali escluse dalla Normativa dalla ripartizione del fondo;
- quote di fondo relative all'esecuzione dei contratti di acquisto di attrezzature e beni capitalizzati che si concludono con il collaudo, ove non sia prevista la successiva manutenzione.





Art. 14 – ALLOCAZIONE DEGLI INCENTIVI NEL BILANCIO AZIENDALE

L'imputazione a Bilancio degli accantonamenti del fondo viene effettuata per anno di competenza, in base alle indicazioni contabili regionali in vigore al momento della registrazione degli importi. In particolare, la fase 1 (programmazione) e la fase 2 (affidamento) devono essere imputate interamente nell'anno in cui il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa. Nel caso di adesioni a convenzioni centralizzate, la fase 1 deve essere imputata a Bilancio al momento dell'adesione alla convenzione.

La fase 3 (esecuzione) deve essere, invece, ripartita su tutta la durata del contratto, imputando la quota parte ai diversi periodi/Bilanci.

Art. 15 – VALIDITA'

In seguito ai pareri espressi dalle sezioni regionali della Corte dei Conti, la forma della copertura del fondo si può applicare ai contratti pubblici le cui procedure di affidamento sono state avviate dopo la data del 19/4/2016, a condizione che la stazione appaltante abbia provveduto ad accantonare le risorse economiche ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 50/2016.

In caso contrario, la decorrenza è fissata dalla data di adozione del presente Regolamento e, fino a tale data, avrà valore il precedente Regolamento.

